

**DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2022**

**459/2022/R/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 580/2019/R/IDR COME AGGIORNATA DALLA DELIBERAZIONE 639/2021/R/IDR, NONCHÉ PER L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI CONOSCITIVI RELATIVI AI CASI DI ESCLUSIONE DALL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1220<sup>a</sup> riunione del 27 settembre 2022

### **VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*, come modificato dall'art. 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici,

- ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
  - la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
  - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
  - la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
  - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (MTI);
  - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII);
  - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
  - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
  - la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 307/2016/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 664/2015/R/IDR, nonché per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 307/2016/R/IDR);
  - la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR);
  - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
  - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 311/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 918/2017/R/IDR, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 311/2018/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, avente ad oggetto “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante Adozione del primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 555/2020/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 580/2019/R/IDR, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 555/2020/R/IDR);
- la deliberazione 16 febbraio 2021, 58/2021/R/IDR, recante “Semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse, di cui alla deliberazione dell’Autorità, 425/2019/R/IDR, per la realizzazione degli interventi contenuti nel primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «acquedotti»” (di seguito: deliberazione 58/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022” (di seguito: deliberazione 229/2022/R/IDR);
- la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR” (di seguito: determina 1/2022-DSID).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)";
- l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/11 prevede che l'Autorità (prima "l'Agenzia"):
  - "predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";
  - "approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti";
  - "nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo (...) entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere (...)";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, dettaglia il ruolo dell'Autorità nelle determinazioni tariffarie. In particolare, la lettera f) precisa che l'Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (...) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso

alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
  - b) il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- l’Autorità, all’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai fini dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo – al comma 6.1 – che, entro il 30 aprile 2022, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:
  - a) sulla base dei dati forniti dall’operatore (come integrati o modificati, in sede di validazione, dal medesimo soggetto competente secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio), determini con proprio atto deliberativo l’aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022-2023;
  - b) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmetta:
    - i. l’aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche;
    - ii. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ), come risultanti dall’aggiornamento per il biennio 2022 - 2023;
    - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
    - iv. l’atto o gli atti deliberativi di determinazione dell’aggiornamento biennale;

- v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;
- la medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, ai commi 6.3 e 6.4, dispone poi che, ove il termine previsto decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, la quale, ricevuta detta comunicazione, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Il comma 6.4 precisa che decorso tale termine, l'istanza di cui al comma 6.3, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni;
  - il comma 5.9 della deliberazione in parola dispone, infine, che laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dello stesso.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 639/2021/R/IDR sono state poi definite – integrando le previsioni di cui al MTI-3 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, allo scopo di contribuire, tra l'altro, a rafforzare la dovuta chiarezza, trasparenza, affidabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento sia alla luce degli esiti di taluni contenziosi giunti a conclusione nel 2021 (in materia di tariffe del servizio idrico integrato e di regolazione della qualità tecnica), sia in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* (fra cui il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, RRF, e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa, REACT-EU);
- il comma 13.1 della menzionata deliberazione 639/2021/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione - a decorrere dal 1 gennaio 2022, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- l'Autorità - al fine di rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio di riferimento - ha concluso, con deliberazione 229/2022/R/IDR, il procedimento per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in relazione alla

straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici, prevedendo, tra l'altro:

- specifiche misure (a cui gli Enti di governo dell'ambito possono far ricorso su richiesta del pertinente gestore), tra le quali la possibilità, con riferimento all'anno  $a = \{2022\}$ , di formulare motivata istanza (entro il 30 giugno 2022) alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) per l'attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica;
- talune condizionalità alle quali subordinare l'ammissibilità al citato meccanismo di anticipazione, tra cui l'ottemperanza, da parte del competente Ente di governo dell'ambito, agli obblighi di adozione e trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR;
- di rinviare a successive valutazioni – alla luce di ulteriori criticità riconducibili ai prezzi dell'energia che venissero sottoposte all'Autorità – l'eventuale adozione di misure regolatorie aggiuntive, comunque garantendo la stabilità del quadro di regole di riferimento.

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2022-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il 2022 e il 2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PDI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- in tema di determinazioni tariffarie d'ufficio, il comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR prevede che laddove ricorrano le seguenti casistiche:
  - a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
  - b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
  - c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
  - d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;

e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario  $teta$  ( $\vartheta$ ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A della richiamata deliberazione 580/2019/R/IDR, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;

- relativamente alle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, l'articolo 8 della deliberazione 580/2019/R/IDR ha confermato (rispetto a quanto disposto con riferimento al biennio 2018 e 2019) quelle riconducibili alla mancanza di un titolo valido ad esercire il servizio ovvero non conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, alla mancata consegna degli impianti al gestore affidatario di ambito, al mancato versamento alla Csea delle previste componenti tariffarie perequative, nonché alla mancata adozione della Carta dei servizi, contestualmente adeguando la causa di esclusione relativa alla fatturazione di un consumo minimo impegnato, tenuto conto che la deliberazione 665/2017/R/IDR ha esteso il divieto di procedere a tale modalità di fatturazione anche agli usi diversi dal domestico;
- peraltro, l'Autorità, nel promuovere - nell'ambito delle proprie competenze - il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio, con la citata deliberazione 580/2019/R/IDR ha previsto che:
  - con riferimento a soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ovvero a soggetti interessati dalla perdurante applicazione delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 8, i competenti Enti di governo possano adottare le regole definite dal MTI-3 (come aggiornato con deliberazione 639/2021/R/IDR) per lo schema regolatorio di convergenza (comma 9.2);
  - in caso di mancato accesso al citato schema regolatorio di convergenza, ove ricorrano le condizioni per la determinazione tariffaria d'ufficio da parte dell'Autorità ai sensi del comma 5.8 ovvero le condizioni di esclusione di cui all'articolo 8, i soggetti interessati versino alla Csea le somme corrispondenti al 10% dell'ammontare delle tariffe applicabili agli utenti (nell'anno 2019), fino a che perdurino i citati casi di inerzia. La Csea, nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente, fornisce per le gestioni di cui al precedente periodo, supporto prioritario per il superamento delle criticità riscontrate nella programmazione, ovvero per la realizzazione degli interventi (comma 9.3).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- decorso il termine del 30 aprile 2022, previsto per l'invio dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, risulta che alcuni soggetti competenti non abbiano proceduto ad inviare i dati e gli atti necessari alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto disposto delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR, 639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR e nel rispetto delle modalità di cui determina 1/2022-DSID;



- taluni dei soggetti competenti richiamati al precedente alinea hanno informato l’Autorità dello stato dei procedimenti in corso per l’adozione delle determinazioni tariffarie di propria pertinenza; tuttavia per alcune delle gestioni coinvolte - pur avendo l’Ente di governo dell’ambito comunicato l’imminente conclusione dell’*iter* previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria - non sembrano essere stati ottemperati gli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe, ricadendo nelle fattispecie di cui al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- inoltre, in taluni casi (perlopiù interessati da processi - ancora in corso - di integrazione delle gestioni, ovvero di riordino organizzativo degli Enti di governo dell’ambito) sono emersi perduranti inadempimenti agli obblighi di predisposizione tariffaria, anche relativamente alle precedenti annualità;
- talune gestioni potrebbero poi ricadere nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- il mancato invio dei dati e delle informazioni richieste rileva anche ai fini del trasferimento delle risorse al soggetto attuatore degli interventi necessari e urgenti eventualmente ricompresi nel “*Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico*” di cui all'articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 205/17 (in particolare secondo i termini e le condizionalità previsti con deliberazione 425/2019/R/IDR, come successivamente modificate dalla deliberazione 58/2021/R/IDR), nonché ai fini dell’applicazione del meccanismo incentivante previsto dalla regolazione della qualità tecnica e contrattuale per i periodi di pertinenza.

**RITENUTO CHE:**

- il tempestivo recepimento della metodologia tariffaria di cui alle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, nonché delle disposizioni di cui alla deliberazione 229/2022/R/IDR successivamente varate al fine di mitigare gli effetti conseguenti alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici, rappresenta un passaggio fondamentale per salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario del settore idrico e le condizioni di svolgimento delle prestazioni, a garanzia della continuità dei servizi essenziali;
- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida dei soggetti che ricadono nelle casistiche specificate al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, richiedendo ai medesimi di inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie, e comunicando che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9 ai sensi del citato comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, anche prospettando – ove ne ricorrano i presupposti – gli effetti previsti dal comma 9.3 del medesimo provvedimento;

- sia altresì opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, affinché proceda alla diffida, ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR, degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti ad adottare le determinazioni tariffarie di propria competenza, comunicando che, decorso inutilmente il termine previsto, l'istanza del gestore, di cui al comma 6.3, si intenderà accolta dal medesimo soggetto competente quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, entro i successivi 90 giorni;
- sia necessario, in coerenza col principio di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, che il Direttore della Direzione Sistemi Idrici, nell'eseguire le azioni sopra richiamate, tenga anche conto dell'attuale stato dei procedimenti avviati con deliberazioni 307/2016/R/IDR, 311/2018/R/IDR e 555/2020/R/IDR, ancora in corso, provvedendo quindi, unitamente alle suddette diffide, a diffidare altresì gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti per i quali si siano rinvenuti inadempimenti agli obblighi di predisposizione tariffaria secondo la regolazione *pro tempore* vigente;
- sia opportuno conferire mandato al medesimo Direttore anche per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, incluse quelle relative all'applicazione dell'articolo 243-bis del d.lgs. 267/00, relativo alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale;
- sia opportuno conferire, altresì, mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici affinché proceda ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che risultano ricadenti nelle casistiche, richiamate all'articolo 8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, di esclusione dall'aggiornamento tariffario

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario, riferito alle annualità 2022 e 2023, per le gestioni che ricadono nelle casistiche specificate al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, conferendo mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, affinché proceda alla diffida dei soggetti che ricadono nelle casistiche in parola, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 243-bis del d.lgs. 267/00;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, affinché proceda alla diffida degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti in caso di inosservanza dei propri obblighi di aggiornamento della predisposizione tariffaria a seguito di istanza del gestore, ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
3. di prevedere che il Direttore della Direzione Sistemi Idrici, nell'ambito delle azioni di cui ai precedenti punti, provveda a diffidare altresì gli Enti di governo

dell'ambito o gli altri soggetti competenti per i quali, nell'ambito dei procedimenti avviati con deliberazioni 307/2016/R/IDR, 311/2018/R/IDR e 555/2020/R/IDR, si siano rinvenuti perduranti inadempimenti agli obblighi di predisposizione tariffaria secondo la regolazione *pro tempore* vigente;

4. di conferire mandato al medesimo Direttore per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili con riferimento ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, esplicitati all'articolo 8 della deliberazione 580/2019/R/IDR, in coerenza con quanto precisato al punto 1;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 settembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*